

confermarsi tra i primi fornitori, al primo posto tra i paesi dell'Unione Europea ed al terzo in assoluto dopo Croazia e Slovenia, e gli investimenti diretti da parte di investitori italiani che permangono assai modesti. L'Italia figura solo al settimo posto, tant'è vero che l'interscambio ha registrato 663 miliardi di lire di esportazioni italiane contro i 496 miliardi di importazioni, per il 2000, ma nel 2001 le esportazioni hanno visto un incremento del 17 per cento contro appena un 10 per cento delle importazioni. Mi pare dunque di poter condividere l'osservazione della relatrice relativa all'atteggiamento di prudenza degli investitori italiani derivante esclusivamente dall'incertezza del quadro politico e dalla precarietà di un quadro di riferimento legislativo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 886 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (2559) (ore 16,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2559)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Naro.

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. Signor Presidente, la convenzione di cui il disegno di legge di ratifica n. 2559, come specificato nell'introduzione all'articolato, è la risultante della volontà di due Stati di razionalizzare il prelievo contributivo dei loro cittadini operanti nel loro territorio secondo principi di reciprocità e di non discriminazione. Come si sa, il mercato globalizzato ha reso complesse e dinamiche sia la produzione di beni e servizi e la loro gestione e commercializzazione, sia le operazioni amministrative e contabili ad esse connesse. Pertanto, ne sono scaturite la necessità di assicurare tutela agli operatori e l'esigenza di regolarità e giusta misura delle imposizioni. Per raggiungere tale scopo è emerso che il rapporto più equilibrato e più produttivo, anche in funzione della salvaguardia delle esigenze di contabilità e di gestione dei bilanci degli Stati contraenti, fosse quello bilaterale.

Da quanto detto, si imponeva anche la necessità che i tanti accordi bilaterali che il singolo Stato avrebbe dovuto perfezionare con i molteplici altri Stati con cui aveva il bisogno di relazionarsi soggiacessero a criteri di conformità progettuale ed operativa. Ecco perché risultava indispensabile una convenzione tipo cui fare riferimento. Così, la quasi totalità degli Stati del mondo ha fatto ricorso a quella dell'OCSE, cioè ad uno schema tipo di accordo bilaterale nel cui contesto regolare le necessità e le prospettive dei paesi contraenti limitatamente all'imposizione fiscale (e solo ad essa). Infatti, restando in tema di rapporti italo-danesi, per molteplici altri specifici settori esistono già 20 accordi tra i due Stati, e circostanza vuole che l'ultimo di questi in ordine di tempo sia stato ratificato il 27 gennaio 1992 e riguardi, per l'appunto, la disciplina delle doppie imposizioni.

L'accordo del quale dobbiamo autorizzare la ratifica è il documento che modifica quello vigente, essendosi — nel corso del decennio scorso — modificate ed adeguate alle nuove esigenze le normative riguardanti imposizione ed evasione in entrambi i paesi. L'accordo in discussione, munito di protocollo aggiuntivo, è stato firmato a Copenaghen il 5 maggio 1999. Nel nuovo testo della convenzione, come prevede l'articolo 3, la tassazione, per il principio della reciprocità, si applica solo sui redditi, avendo la Danimarca eliminato l'imposizione sul patrimonio. Lo stesso articolo precisa i tipi di imposte — per l'Italia, l'imposta sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi — e decreta l'applicabilità della convenzione anche alle imposte di omologa natura che verranno aggiunte o sostituite dopo la firma dell'accordo. Resta valida l'esclusiva titolarità dei cittadini residenti in uno dei due Stati o in entrambi gli Stati contraenti (articolo 4), e vige tuttora il principio della non discriminazione (articolo 25): ciò significa che uno Stato non può usare trattamenti diversi nei confronti dei residenti della controparte e pertanto questi ultimi non possono subire un'imposizione più pesante di quella applicata ai propri residenti.

Negli articoli che vanno dal 6 al 22 è trattata l'imposizione sul reddito nelle diverse fattispecie ipotizzabili; oltre agli articoli sono da tenere in conto le valutazioni del protocollo aggiuntivo, che quegli articoli stessi integrano. In particolare, i redditi da beni immobili sono imponibili nello Stato in cui l'immobile è ubicato; l'utile di impresa nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che la stessa non operi nell'altro Stato con una stabile organizzazione (l'articolo 3 spiega quale sia l'interpretazione da dare a questa espressione); nel campo del traffico marittimo ed aereo gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario (nel protocollo aggiuntivo è specificato che gli utili sono riferibili a container ed attrezzature per la loro movimentazione utilizzate per il trasporto internazionale di beni o merci); i dividendi societari, così come gli

interessi, sono imponibili quasi sempre nella Stato di residenza del beneficiario, a meno che lo stesso non operi con una stabile organizzazione nello Stato contraente.

È doverosa una precisazione: per rispondenza a motivi di logica e di efficacia che caratterizzano le varie fattispecie cui ho sommariamente accennato, nonché per il fatto di presentare la garanzia dell'utilizzazione di un modello fortemente strutturato e sperimentato quale quello della convenzione OCSE, l'accordo ha passato il vaglio di esperti dei due paesi ed ha ricevuto il parere favorevole della Commissione. Conseguentemente, considerando l'utilità di rendere quanto più presto possibile operativa la nuova regolamentazione — della quale certamente beneficeranno gli operatori impegnati per lo sviluppo economico e sociale delle comunità di appartenenza (e non solo di esse) — propongo di esprimere un voto favorevole alla ratifica della presente convenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, l'accordo si inserisce nel contesto dell'aggiornamento delle disposizioni pattizie in campo fiscale e tiene pertanto conto dell'evoluzione della materia e delle prerogative degli Stati, nonché delle mutate condizioni in cui agiscono le persone fisiche e giuridiche a cui esso si applica. Come detto dal relatore, l'accordo riflette un modello OCSE già utilizzato per altre convenzioni. Il progetto di legge non ha impatto normativo (neanche comunitario), in quanto non occorrono regolamenti o atti amministrativi per l'attuazione della convenzione.

In riferimento a tale caratteristica, vorrei far notare che la convenzione fu firmata a Copenaghen il 5 maggio del 1999 e che la Danimarca la ratificò il 24 febbraio del 2000, cioè nove mesi dopo. Noi, al contrario, ci accingiamo alla sua ratifica quando sono trascorsi più di tre anni dalla data della sua firma.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 951 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (2560) (ore 16,28).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 2560)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Naro.

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2560 è stato trasmesso dal Presidente del Senato in data 22 marzo 2002. Si discute di un accordo bilaterale di natura fiscale che ha una sua peculiare tipologia. L'Italia, infatti, ha stipulato omologhe convenzioni con altri 68 Stati, a cominciare da quella siglata con il Giappone nel 1972. Alcune di queste convenzioni sono state addirittura

rinnovate nei contenuti per adeguarle alle mutate esigenze dei tempi e, conseguentemente, ai rinnovati dispositivi legislativi.

Si tratta di un negozio giuridico abbastanza diffuso nelle relazioni internazionali suggerito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ne raccomanda, infatti, l'adozione, in quanto tale convenzione tipo consente l'applicazione puntuale delle norme convenzionali, affinché si eviti la doppia imposizione fiscale ai cittadini di uno dei due Stati contraenti o di entrambi gli Stati in caso di doppia cittadinanza. Naturalmente, alludiamo ad operatori economici indistintamente operanti sull'uno, sull'altro o su entrambi i territori. La convenzione consente anche di prevenire e di reprimere le eventuali evasioni fiscali. Si ottiene così il duplice scopo di tutelare gli operatori che investono e intraprendono e di garantire la regolarità della contabilità e della gestione del bilancio degli Stati interessati.

Come ho evidenziato nella relazione sul precedente progetto di legge, i contraenti per la stesura si sono avvalsi di uno schema modello che l'OCSE ha messo a disposizione degli Stati fin dal 1963 e la totalità degli Stati, quando ne avvertiva la necessità, ne ha fatto pieno uso. Anche l'Italia e l'Ucraina hanno seguito il modello per la preparazione tecnica dell'articolo.

Entrando nel merito del disegno di legge, esso è composto da 31 articoli. La convenzione e l'annesso protocollo pongono le basi per una proficua collaborazione tra i due paesi. È un documento che ci consente di avviare con questo giovane Stato rapporti di fiducia, destinati comunque al reciproco sviluppo economico e finanziario.

Intanto, come effetto immediato, gli operatori vengono incoraggiati agli investimenti, perché messi in condizione di non essere gravati da doppia tassazione sulla stessa operazione economica, finanziaria o commerciale. Naturalmente, come vuole la tipologia, la convenzione ha validità solo per i cittadini residenti in uno dei

due Stati contraenti o in entrambi e, come per tutti gli accordi analoghi, vige il principio della non discriminazione.

La convenzione si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio: per l'Italia alle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG), all'imposta locale sul reddito e a quella sul patrimonio netto delle imprese; per l'Ucraina alle imposte sugli utili delle imprese, sul reddito dei cittadini, sui beni delle imprese e sui beni immobili dei cittadini ed all'imposta locale sul reddito.

Tutte le altre determinazioni convenute sono le stesse previste dallo schema tipo OCSE. La tassazione dei beni immobiliari avviene solo nello Stato in cui gli immobili sono situati, quella delle imprese nello Stato in cui l'impresa svolge le sue attività. Gli utili del traffico marittimo e aereo sono tassati solo nello Stato di appartenenza, i dividendi societari, di norma, nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che non derivino da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

L'articolo 23 detta le norme per la tassazione patrimoniale. Tutte le altre fattispecie previste dall'articolato sono analoghe a quelle già considerate nella presentazione del progetto di legge per la ratifica dell'omologa convenzione tra Italia e Danimarca.

Secondo l'analisi tecnico-normativa del disegno di legge, non si riscontra impatto normativo e neanche comunitario e per l'attuazione della convenzione non servono regolamenti o atti amministrativi.

Il disegno di legge ha acquisito il parere positivo della Commissione e, quindi, certamente la convenzione, una volta ratificata, si sommerà alle tante altre convenzioni contro la doppia imposizione già perfezionate dall'Italia e da altri paesi del mondo, inserendosi in una serie di rapporti che agevolano, avvantaggiano e tutelano l'operatività economico-imprenditoriale degli operatori che hanno il gusto ed il coraggio di investire ed intraprendere. Per questo motivo, chiedo il voto favorevole per l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, c'è da rilevare che la Convenzione è stata firmata il 26 febbraio del 1997 ed è l'unica intesa sulla materia con uno dei paesi di nuova indipendenza che a tale distanza di tempo non ha ancora completato l'iter di ratifica. Nell'ambito dei suddetti paesi l'Ucraina è, peraltro, un partner commerciale ed economico con un rilevante potenziale di sviluppo concentrando sul suo territorio circa un sesto delle strutture produttive dell'ex Unione Sovietica, in gran parte bisognose di ammodernamento con l'apporto di investimenti dall'estero.

Alla luce del grande interesse che numerose imprese italiane attribuiscono all'entrata in vigore della suddetta Convenzione, che permetterà una più stretta collaborazione economica tra i due paesi e che servirà da stimolo all'attività imprenditoriale, concordo con il relatore sulla necessità di una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (2459) (ore 16,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano e il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2459)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro, in sostituzione del relatore, onorevole Deodato, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche per questo disegno di legge rinvio alla relazione dell'onorevole Deodato depositata agli atti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, vorrei solo aggiungere brevemente che nella regione balcanica forme simili di cooperazione in materia doganale sono state già sottoscritte dall'Italia con i Governi di Albania, Slovenia e Repubblica federale di Jugoslavia. La rilevanza dell'area balcanica rispetto al traffico di armi e stupefacenti rende tale accordo particolarmente utile allo scopo di rafforzare i mezzi di lotta contro i traffici illeciti assicurando un'accresciuta sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni della normativa doganale. Per il resto il Governo concorda con la relazione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge: S. 368
— D'iniziativa dei senatori: Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale,**

scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (approvato dal Senato) (2296) (ore 16,36).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori: Pianetta ed altri: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2296)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Selva, l'onorevole Naro.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche per questa proposta di legge rinvio alla relazione.

Faccio presente, peraltro, che il presidente Selva è impegnato nella conferenza della FAO come altri colleghi della Commissione affari esteri.

PRESIDENTE. Sono più che giustificati.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Vorrei aggiungere che, pur nella piena consapevolezza delle gravi preoccupazioni che continua a destare la tragica congiuntura mediorientale, la valutazione positiva sul provvedimento deve essere considerata sulla base della sua natura circostanziata riferendosi ad un obbligo internazionale preso dall'Italia più di un anno e mezzo fa

in un settore specifico che necessita, comunque, di un quadro unitario di riferimento.

Ciò facendo, il Governo non intende certo rinunciare a moltiplicare gli sforzi in tutte le sedi internazionali per rilanciare con forza l'esigenza di pace in quella regione martoriata. Dalla proposta di un piano Marshall per il Medio Oriente al recente appello per una conferenza di pace in Italia da svolgersi ad Erice, l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri, rivendicando il concreto ruolo attivo del nostro paese, sta sottolineando in tutti i consessi internazionali la priorità assoluta che assume il processo di riconciliazione nella regione per la stabilità internazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 (2460) (ore 16,38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2460)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Deodato.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, rinvio alla relazione dell'onorevole Deodato depositata agli atti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, alla relazione citata dall'onorevole Naro vorrei anche aggiungere che, di fronte alla drammaticità dei fatti avvenuti in queste settimane ed alle gravissime preoccupazioni destinate dalla tragica congiuntura mediorientale, il Governo italiano non intende rinunciare a sviluppare il suo impegno nella regione, anche attraverso uno strumento senz'altro di natura tecnica e di ambito circoscritto ma, comunque, assai utile sul piano della formazione delle future élite di dirigenti palestinesi e della realizzazione del progresso socio-economico.

Pertanto, portando all'attenzione di questa Assemblea anche il disegno di legge di ratifica dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con Israele testé illustrato, firmato a Bologna il 13 giugno del 2000, il Governo intende sottolineare ancora una volta la ferma volontà di dialogare e di collaborare fattivamente con entrambe le parti, ritenendo questo approccio indispensabile ai fini del rilancio dell'esigenza di pace e delle prospettive complessive di sviluppo della regione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (2381) e delle abbinate proposte di legge: Calzolaio e Spini; Zeller ed altri (1645-1724) (ore 16,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Calzolaio e Spini; Zeller ed altri.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2381)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri e comunitari) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Mattarella, ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO MATTARELLA, *Relatore*. Signor Presidente, mi avvalgo della facoltà di riferire oralmente per ricordare che nel novembre del 1991 è stata sottoscritta anche dal nostro paese la Convenzione per la protezione delle Alpi. Questa sottoscrizione avvenuta a Salisburgo ha visto, insieme all'Italia, i paesi dell'arco alpino (la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Slovenia, il Liechtenstein, il Principato di Monaco).

Con quell'atto, che il nostro Parlamento ha autorizzato si ratificasse con la legge del 14 ottobre del 1999 — per la verità, con un certo ritardo —, la Convenzione si è configurata come un accordo quadro, fissando gli obiettivi per una politica ambientale complessiva per salvaguardare le popolazioni, le culture e lo sviluppo dell'arco alpino e del suo ecosistema. La Convenzione prevedeva e prevede l'adozione di successivi

protocolli specifici per singoli settori e questo è, appunto, l'oggetto del disegno di legge e delle abbinate proposte di legge oggi al nostro esame in Assemblea.

Signor Presidente, si tratta di tre proposte: due sono di iniziativa parlamentare — come lei ha ricordato — degli onorevoli Zeller e Calzolaio, e una è quella del Governo successivamente pervenuta, che la Commissione affari esteri ha assunto come riferimento. Sostanzialmente, in Assemblea arriva il testo proposto dal Governo per più di un motivo: perché è un testo che prevede un'adeguata copertura finanziaria e perché ha tenuto e tiene conto delle nuove competenze delle regioni a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. Inoltre, vorrei aggiungere come nella materia della ratifica dei trattati vi sia da nutrire qualche dubbio sulla prassi — ormai, peraltro, consolidata — di iniziative di parte parlamentare per autorizzare la ratifica, essendo convinto che questa è materia che andrebbe riservata costantemente al Governo.

Signor Presidente, in questi nove protocolli vi è, ovviamente, un'ampia serie di argomenti e di norme che ne formano oggetto. Vi è il protocollo che riguarda la natura e il paesaggio, che ha lo scopo di proteggere, di curare e di ripristinare, dove necessario, la natura e il paesaggio del territorio alpino. Vi è, quindi, il protocollo sull'agricoltura di montagna, che ha come obiettivo quello di incentivare l'agricoltura di montagna, anche sulla base delle peculiarità delle zone montane e dei settori agricoli che in quei luoghi sono presenti e si possono sviluppare. Vi è il protocollo sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile, il quale prevede che si elaborino strumenti articolati, al fine di coordinare lo sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. Vi è, poi, il protocollo sulle foreste montane, che si prefigge l'obiettivo di garantire le funzioni protettive delle foreste d'alta quota. Vi è il protocollo sull'energia, volto a migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino e che fa riferimento anche all'esigenza di valorizzare i risparmi ottenuti razionalizzando la stessa energia e il suo uso.

Vi è, quindi, il protocollo sulla difesa del suolo, il quale prevede che i terreni meritevoli di protezione siano inclusi in aree protette e che si debba far luogo ad un uso contenuto del territorio nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive presenti in quell'area. Vi è, ancora, il protocollo sul turismo, che ha quale scopo quello di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio nelle Alpi, attraverso un turismo che rispetti l'ambiente.

L'ottavo protocollo, quello relativo ai trasporti, ha presentato le maggiori difficoltà nella sua predisposizione e ha lo scopo di ridurre gli effetti negativi ed i rischi che possono derivare dal traffico interalpino e transalpino, mantenendoli comunque ad un livello compatibile con l'uomo, la flora, la fauna e il loro *habitat*. Inoltre, tale protocollo si prefigge lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile, di limitare, per quanto possibile, un impatto che possa compromettere le risorse del territorio alpino e la conservazione del suo paesaggio, di garantire il traffico interalpino e transalpino, incrementando l'efficacia e l'efficienza del sistema di trasporto favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse e di assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori. Tra l'altro, il protocollo prevede anche una serie di impegni a carico delle parti contraenti, vale a dire dei singoli paesi firmatari dello stesso.

Infine, l'ultimo protocollo è quello relativo alla composizione delle controversie che, in realtà, tende a colmare una lacuna esistente nella Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, introducendo alcuni meccanismi specifici nel caso in cui insorgano interpretazioni divergenti sulle norme della Convenzione o dai successivi protocolli.

Questo è il quadro dei protocolli che fanno parte della proposta di ratifica che il Governo ha avanzato e che la Commissione propone all'Assemblea raccomandandone l'approvazione. Su tale testo vi è stato il parere favorevole della Commissione affari costituzionali, della Commissione giustizia, della Commissione finanze

— la quale raccomanda che dal protocollo sui trasporti non derivi un aggravio fiscale —, della Commissione cultura — la quale suggerisce l'adozione di un ulteriore specifico protocollo per tutelare le culture locali della zona alpina —, della Commissione agricoltura — la quale chiede (come, d'altra parte, il protocollo già prevede) che vengano incentivate le attività del settore agricolo nelle zone di montagna —, della Commissione per le politiche dell'Unione europea, della Commissione trasporti che, peraltro, da un lato, chiede di modificare due norme contenute nel protocollo sui trasporti e, dall'altro, di escludere l'intero protocollo dal quadro della ratifica, nonché della Commissione attività produttive, che chiede di rimuovere il protocollo sul turismo.

La Commissione affari esteri ritiene che le preoccupazioni avanzate dalle due Commissioni non abbiano fondamento, in quanto i protocolli in realtà non creano tali preoccupazioni. Dunque, la Commissione e il relatore convintamente ne chiedono l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione svolta dall'onorevole Mattarella.

A proposito delle note delle Commissioni attività produttive e trasporti, vorrei precisare che il Ministero dell'ambiente ha proposto di dare soluzione alle problematiche sollevate attraverso una dichiarazione interpretativa, da presentare in sede di deposito dello strumento di ratifica, che renda esplicita la compatibilità del protocollo con la normativa in vigore.

Su tale soluzione, come è stato ricordato, concorda anche il Ministero degli affari esteri, in considerazione del fatto che il provvedimento in questione è stato approvato nella sua totalità dal Consiglio dei ministri con l'adesione di tutti i dicasteri concertanti.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 11 giugno 2002, alle 9:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 11)

2. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

Giancarlo GIORGETTI; CÈ ed altri; BURANI PROCACCINI; CIMA; MUSSOLINI; MOLINARI; LUCCHESI ed altri; MARTINAT ed altri; Angela NAPOLI; SERENA; Maura COSSUTTA ed altri; BOLOGNESI e BATTAGLIA; PALUMBO ed altri; DEIANA ed altri; PATRIA e CROSETTO; DI TEODORO: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-A).

— *Relatori:* Dorina Bianchi, *per la maggioranza;* Maura Cossutta, Cima e Valpiana, *di minoranza.*

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

S. 666 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999 (*Approvato dal Senato*) (2298).

— *Relatore:* Arnoldi.

S. 672 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura

del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2299-A).

— *Relatore:* Cima.

S. 820 - Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti agli articoli VI e XIV dello Statuto dell'A.I.E.A. (Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica), adottati con Risoluzione del 1° ottobre 1999 a Vienna (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2300).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999 (2361).

— *Relatore:* Rivolta.

S. 673 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2554-A).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

S. 819 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2557-A).

— *Relatore:* Landi di Chiavenna.

S. 742 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con

protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2555-A).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

S. 821 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2558-A).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

S. 886 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2559-A).

— *Relatore*: Naro.

S. 951 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (2560-A).

— *Relatore*: Naro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (*Articolo 79, comma 15*) (2459).

— *Relatore*: Deodato.

S. 368 — D'iniziativa dei senatori: PIANETTA ed altri: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000 (*Approvato dal Senato*) (2296-A).

— *Relatore*: Selva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 (*Articolo 79, comma 15*) (2460).

— *Relatore*: Deodato.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (2381-A);

e delle abbinate proposte di legge: CALZOLAIO e SPINI; ZELLER ed altri (1645-1724).

— *Relatore*: Mattarella.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 1347 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi (*Approvato dal Senato*) (2758).

— *Relatore*: Jacini.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (2736-A).

— *Relatori*: Verro (*per l'VIII Commissione*) e Castellani (*per la XII Commissione*).

6. — *Seguito della discussione della mozione Violante ed altri n. 1-00073 con-*

cernente iniziative per l'accesso universale alle risorse idriche.

7. — Seguito della discussione della mozione Tuccillo ed altri n. 1-00056 concernente la destinazione delle risorse investite dalle fondazioni.

8. — Seguito della discussione delle mozioni Realacci ed altri n. 1-00058, Mantovani ed altri n. 1-00062, Violante ed altri n. 1-00063, Landi Di Chiavenna ed altri n. 1-00067 e Cima ed altri n. 1-00078 concernenti il contributo dell'Italia allo sviluppo dei paesi più poveri.

La seduta termina alle 16,50.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 4 giugno 2002, a pagina 92, prima colonna, alla trentaduesima riga, le parole: « Monza-Biella » si intendono sostituite dalle parole: « Monza e della Brianza ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19,50.